

Martedì 18 luglio 2023, ore 11.30

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

RELATORE: AVV. VITO RIZZO

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



1. Principi generali

Articolo 1. Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione **con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.**
2. **La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. **La trasparenza è funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. **Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:**
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.



1. Principi generali

Articolo 2. Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici **si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima**, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa**, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la **copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.



1. Principi generali

Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**



1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, **un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori**. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;**
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;**
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.**

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

[...]



Allegato II.4

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di **primo livello (L3)** per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di **secondo livello (L2)** per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di **terzo livello (L1)** senza limiti di importo.

[...]

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di **primo livello (SF3)** per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di **secondo livello (SF2)** per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di **terzo livello (SF1)** senza limiti di importo.





**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE



1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

- 1. Tutte le stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
- 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.**
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. [...]



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) **svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;**
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

[...]



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **centrale di committenza qualificata;**
- b) **ricorrono per attività di committenza ausiliaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad **affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro** mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, **con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento**. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, **la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;**
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. [...]



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

7. Le **centrali di committenza** sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

[...]



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.**

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. **La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa,** la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza **qualificata**, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'art.63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'art.63, comma 11, secondo periodo. [...]



20 GIU 2023

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata - Del. n. 266 - 20.06.2023

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Delibera n. 266 del 20 giugno 2023.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

[...]



2.Appalto

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO



1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

4. **Sono iscritti di diritto** nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni **sono iscritte con riserva** nell'elenco di cui all'art.63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

[...]



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

 1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 31/12/2023 - 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni e di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.

La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

[...]



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

[...]

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire **dal 1° luglio 2023**. **La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.**

3. **A decorrere dal 1° gennaio 2024**, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.



Periodo transitorio Qualificazione

01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate **a partire dal 1° luglio 2023** tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.
2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. [...]



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 30/06/2024

ALLEGATO II.4

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

[...]

3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate **ha durata di due anni**. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 31/12/2023

CIRCOLARE MIT DEL 12 LUGLIO 2023

Il MIT specifica che resta **confermato il regime speciale** sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.

L'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per questi predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 31/12/2023

CIRCOLARE MIT DEL 12 LUGLIO 2023

In ogni caso, sottolinea il MIT, le stazioni appaltanti non possono essere esonerate, anche in relazione a questi appalti, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i **requisiti di qualificazione** previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 a maggior ragione considerato quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 14/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3") con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle **procedure di affidamento semplificate** (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal D.L. n. 76/2022, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.



Periodo transitorio Qualificazione 01/07/2023 – 31/12/2023

CIRCOLARE MIT DEL 12 LUGLIO 2023

Come riporta il MIT, l'articolo 14 dispone infatti che *"limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"*.

Ciò significa che, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i **Comuni non capoluogo** di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1 comma 1, del D.L. n. 32/2019, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021.



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 31/12/2023 - 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

 2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

[...]



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificati anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. [...]



Allegato II.4

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di **primo livello (L3)** per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di **secondo livello (L2)** per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di **terzo livello (L1)** senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

- a) **livello L3:** trenta punti;
- b) **livello L2:** quaranta punti;
- c) **livello L1:** cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. **Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.**



Allegato II.4

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.



Allegato II.4

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (**AUSA**) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) presenza nel proprio organigramma di un **ufficio o struttura stabilmente dedicati** alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- c) disponibilità di **piattaforme di approvvigionamento digitale** di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

[...]





Allegato II.4

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

[...]

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.





Allegato II.4

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (**SF3**) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (**SF2**) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (**SF1**) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello **SF3**: trenta punti;
- b) livello **SF2**: quaranta punti;
- c) livello **SF1**: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

[...]



Allegato II.4

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

[...]

5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.



Allegato II.4

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'AUSA;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.





Allegato II.4

Articolo 7. Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza.

- 1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.**
2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all'articolo 4 per i lavori e all'articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L'attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 31/12/2023 - 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

 **2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, procedendo alla verifica, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

[...]



Allegato II.4

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione

rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.



Allegato II.4

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

[...]

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;**
- b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;**
- c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;**
- d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;**
- e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;**
- f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.**



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 31/12/2023 - 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

 2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. **L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.** Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

[...]



**PREMESSA: I PRINCIPI ERMENEUTICI DEL NUOVO CODICE
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA**

1.1. I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

1.2. IL REGIME ORDINARIO

1.3. IL REGIME TRANSITORIO

1.4. IL PERIODO TRANSITORIO (01/07/2023 – 31/12/2023 - 30/06/2024)

2. LE SCELTE IN CAPO AI COMUNI

2.1. I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

2.2. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

2.3. I CONTROLLI EX POST DELL'ANAC

 **2.4. LA QUALIFICAZIONE TELEMATICA**



2.Appalto

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

CONOSCI ANAC

Le attività ^

Missione e competenze

Anticorruzione

Trasparenza

Contratti pubblici

Relazioni internazionali

L'organizzazione ▾

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Consente l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 Scopri come accedere al servizio.



Contratti pubblici

Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Servizio di pubblicazione e consultazione della documentazione relativa agli affidamenti ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



Anticorruzione | Trasparenza | Contratti pubblici

Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.

Prezzi di riferimento

Il prezzo massimo di aggiudicazione a disposizione della pubblica amministrazione per la programmazione dell'attività contrattuale in ambito sanitario e non sanitario

QUESITI

UN COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER UN APPALTO PNRR PUÒ AVVALERSI DELLA STAZIONE APPALTANTE ERAP (ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA), ALLA LUCE DELL'ART. 52 DEL DL N. 77/2021?

L'ERAP non figura tra i soggetti ai quali i Comuni non capoluogo possono rivolgersi per l'espletamento di appalti PNRR

QUESITI

CON CHE MODALITÀ E' POSSIBILE AFFIDARE IN MODO DIRETTO NON AVENDO UN ELENCO DAI CUI ATTINGERE (SIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO CHE PER INVITO A PIÙ DITTE)

Per l'affidamento diretto, in assenza di obbligo di ricorso a soggetti qualificati, l'Ente può procedere in autonomia anche mediante semplice PEC; nel caso in cui invece operi una procedura negoziata vi è la necessità di utilizzo di strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione da una centrale di committenza

QUESITI

CHE REQUISITI DI TITOLO DI STUDIO/FORMAZIONE SONO NECESSARI PER OTTENERE IL MINIMO PER POTER ESSERE QUALIFICATI NEL SECONDO LIVELLO?

Dipende da più parametri. Numero di dipendenti interni alla SOS, competenze degli stessi e formazione maturata internamente alla Struttura. L'unico obbligo, per questi parametri e solo per le Centrali, è il possesso di *"un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale"*. Il consiglio è quello di inserire i dati relativi al personale nella piattaforma del servizio anac e, in base al punteggio, intervenire sui parametri "deboli". Su questo ASMEL può fornire un supporto.

QUESITI

UN COMUNE NON QUALIFICATO COME S.A., DEVE PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000,00. NON ESSENDO QUALIFICATO DEVE RIVOLGERSI A CUC O AD ALTRE STAZIONI QUALIFICATE. IN QUESTO CASO CHI GENERA IL CIG SE IL RUP NON FA PARTE DELLA CUC?

Va fatta una precisazione: il RUP è della Stazione Appaltante; la CUC nomina un responsabile della fase di affidamento che può acquisire il CIG. In tal modo, conclusa la fase di affidamento, bisogna migrare il CIG che torna al RUP per la gestione dell'esecuzione sul SIMOG.

QUESITI

IN CASO DI QUALIFICAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA DA PIÙ COMUNI IL NUMERO DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE DA INDICARE NEL FORMAT È DA RITENERSI IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI DI TUTTI I COMUNI ADERENTI ALLA C.U.C.?

Assolutamente no. Tale modalità rientra tra le condotte sanzionate dall'ANAC. In particolare l'art.63 comma 11 del nuovo Codice prevede che «In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione». L'ANAC può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. In particolare «costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, **la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività**».

QUESITI

QUALI REQUISITI DEVONO AVERE LE PIATTAFORME TELEMATICHE DI GESTIONE DELLE GARE?

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.36/2023 (NCCP) «i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice» e con il medesimo provvedimento «sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale». Fino al 31/12/2023 tale requisito non è obbligatorio ai fini della qualificazione. Dal 1 gennaio 2024 tali requisiti saranno certificati.

QUESITI

QUALI SCELTE POSSONO ADOTTARE LE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE?

Le Stazioni Appaltanti, se ne hanno i requisiti, possono decidere di qualificarsi o meno. Nella prima ipotesi possono procedere autonomamente per i livelli di qualificazione riconosciuti.

Nella seconda ipotesi devono fare ricorso a uno dei soggetti qualificati per il livello di qualificazione.

Un soggetto qualificato può altresì richiedere ad un altro soggetto qualificato l'erogazione di servizi di committenza ausiliaria, per sé o per procedure gestite per conto di altri Enti non qualificati.

ASMEL fornisce i propri servizi in ciascuna di queste ipotesi.

QUESITI

PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI È PREVISTA L'ECCEZIONE DI QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE?

La disposizione dell'art.62, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 prevede espressamente che per gli affidamenti diretti non è richiesto l'obbligo della qualificazione

QUESITI

COSA SI INTENDE PER DISPONIBILITÀ PERMANENTE DI PIATTAFORMA TELEMATICA?"" . LEGGENDO FAQ ANAC SI DESUME CHE IL MERO UTILIZZO DI MEPA O SINTEL NON ASSOLVE ALLA POSSIBILITÀ DI DICHIARARNE IL POSSESSO. SERVE UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI PROPRIETÀ O UNA CON CONTRATTO DI SERVIZIO. CI SONO DIVERSE SOFTWARE HOUSE CHE OFFRONO PIATTAFORME TELEMATICHE DI E-PROCUREMENT, SERVE CHE CONSENTANO ANCHE DI GESTIRE LE PROCEDURE DI GARA COME PER SINTEL O MEPA, O PER QUEST'ULTIMA FUNZIONE SI POSSONO USARE LE SUDDETTE PIATTAFORME E PERTANTO SI PUÒ DICHIARARE DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITÀ PERMANENTE DI PIATTAFORME TELEMATICHE, MEDIANTE CONTRATTO DI SERVIZI CON UNA DI QUESTE SOFTWARE HOUSE?

Per “disponibilità” ai fini della richiesta di qualificazione si intende l’esistenza di un contratto di servizio che regolamenti i rapporti e definisca le modalità di gestione dei flussi informativi, con relative responsabilità in capo all’Ente fruitore. Tale contratto di servizio può insistere tra Ente e fornitore, tra Ente e S.A./Centrale di Committenza che abbia la disponibilità di una piattaforma, tra Ente e altro soggetto (anche non rientrante nelle prime due categorie) che abbia la disponibilità di una piattaforma con tutte le funzionalità necessarie a gestire procedure aperte, ristrette o negoziate. L’utilizzo degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Centrali di Committenza (SINTEL, MEPA ecc.) resta pertanto limitato alle procedure gestite autonomamente senza obbligo di qualificazione a meno che non intercorra una forma organica di utilizzo delle stesse anche per le procedure rientranti nell’obbligo di qualificazione.

QUESITI

**PER UFFICIO STABILMENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 4
COMMA 1 DELL'ALLEGATO II.4, LA NORMA INTENDE CHE DEBBA
OCCUPARSI SOLO E SOLTANTO DI TALE ATTIVITÀ? CIOÈ NON SI
OCCUPA DI ALTRE PRATICHE DELL'ENTE? PUÒ GENTILMENTE
DEFINIRE MEGLIO TALE REQUISITO? ES. IL DIPENDENTE PARTE
DELL'UFFICIO DEDICATO NON PUÒ OCCUPARSI DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE O DI ORDINANZE?**

Sì, secondo il tenore della disposizione normativa, anche alla luce delle richiamate condotte ritenute “gravi violazioni”, il personale deve essere impegnato in via esclusiva nelle sole attività oggetto della qualificazione, con percentuali minime previste ad esempio nel caso della progettazione.

QUESITI

VOLEVO SAPERE LA ""RISERVA"" PER LE UNIONE O CENTRALI DI COMMITTENZA, COSA PREVEDE?

Come si è dettagliato, l'iscrizione con riserva riguarda, in via temporanea, alcune Stazioni Appaltanti che possono richiedere la qualificazione ai livelli L1 e SF1 in base al solo requisito soggettivo senza dover certificare nell'immediato il possesso dei requisiti ordinari. Tale iscrizione ha una durata massima fino al 30/06/2024 al fine di consentire alle suddette Stazioni Appaltanti di maturare i requisiti per la qualificazione ordinaria.

QUESITI

**FACENDO RIFERIMENTO ALLA TABELLA C DI CUI ALL'ART. 13
DELL'ALLEGATO II.4 COME VENGONO INQUADRATI I RESPONSABILI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA? DIRIGENTI, FUNZIONARI O
SEMPLICI IMPIEGATI?**

Ai fini della Tabella C, i Responsabili di posizione organizzativa sono inquadrati come Funzionari.

QUESITI

PER LA QUALIFICAZIONE, I DATI DELLE PROCEDURE PNRR CHE VENGONO CARICATI UNICAMENTE CON REGIS, SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE DA ANAC?

I dati delle procedure considerati ai fini della qualificazione sono desunti dal sistema SIMOG di ANAC. In particolare si fa riferimento alle procedure (identificate attraverso il CIG) attribuite dall'Ente richiedente la qualificazione (Vedi FAQ n.25 e 25 di ANAC)

QUESITI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO II.4 QUANDO SI PARLA DEI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LE STAZIONI APPALTANTI, COSA S'INTENDE PER QUALIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?

Ai sensi dell'art.65, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 si fa riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure.

QUESITI

COSA SI DEVE INTENDERE PER UN UFFICIO STABILMENTE INSERITO NELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE CON "FUNZIONI ATTINENTI" ALLA PROGETTAZIONE? DEVE PROGETTARE INTERNAMENTE OVVERO E' SUFFICIENTE SVOLGERE ATTIVITA DI VERIFICA E VALIDAZIONE?

Si intende l'ufficio il cui personale impegni almeno il 50% del tempo lavorativo per la progettazione tecnico-amministrativa delle procedure.

QUESITI

UN COMUNE NON CAPOLUOGO PUO RIVOLGERSI AD UNA SA QUALIFICATA CHE HA INDICATO LA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE GARE PER ALTRE SA?

Sicuramente. Può formalizzare la richiesta ai sensi dell'art.62, comma 10 tra le Stazioni Appaltanti qualificate iscritte all'Elenco ANAC per i rispettivi livelli di qualificazione.

QUESITI

UNA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA NON POTRA' APPROVARE UN PROGETTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DI € 500.000,00? E' QUESTA L'INTERPRETAZIONE DA DARE ALL'ART.3 ALLEGATO II.4?

Sebbene la formulazione possa creare dubbi interpretativi, l'approvazione del progetto spetta necessariamente agli organi della stazione appaltante titolare dell'intervento, a prescindere dalle indicazioni circa gli ambiti e i livelli di qualificazione.

Grazie e arrivederci

Avv. Vito Rizzo